

ACCORDO DI RETE
TRA
L'I.S.I.S. "MAGRINI MARCHETTI" DI GEMONA DEL FRIULI"
E
L'I.S.I.S. "R. D'ARONCO" DI GEMONA DEL FRIULI

PREMESSO CHE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 11 e 15, che abilita in generale le amministrazioni pubbliche a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l' art. 7, comma 8,9, e 10, del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 che prevede altresì la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere o aderire ad accordi di collaborazione per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, le capacità negoziali delle Istituzioni scolastiche garantendo la piena autonomia negoziale fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti;

VISTA la legge 13/7/2015 n.107 e in particolare l'art.1, commi 66 e seguenti circa la promozione della costituzione di reti d'ambito e di scopo;

CONSTATATO che i due Istituti scolastici, nel loro insieme, costituiscono il polo scolastico della scuola secondaria di II grado di Gemona del Friuli e accolgono studenti provenienti dal medesimo territorio collinare, pedemontano e montano;

CONSTATATO altresì che entrambe le istituzioni scolastiche hanno approvato il Piano Triennale per l'Offerta Formativa 2019/2022 con numerose attività, didattiche, di supporto e di funzionamento aventi le medesime finalità;

RITENUTO reciproco l'interesse a collaborare per l'attuazione delle stesse per addivenire ad una ottimizzazione delle risorse impegnate e ad un accrescimento della qualità dell'offerta formativa e dei servizi offerti agli studenti e al territorio

TRA

L'I.S.I.S. "R. D'ARONCO" con sede a Gemona del Friuli in Via Battiferro 7 - 33013 Gemona del Friuli (Ud), codice fiscale 82000060309, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Pierluigi Fiorentini nato ad Arpino (FR) il 21/1/1963, domiciliato per la carica presso la sede stessa

E

L'I.S.I.S. "MAGRINI MARCHETTI" con sede a Gemona del Friuli in Via Praviolai 8 - 33013 Gemona del Friuli (Ud), codice fiscale 94134560302, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Marco Tommasi nato a Udine l'8/10/1965 domiciliato per la carica presso la sede stessa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

ART. 2

E' istituita tra le due istituzioni scolastiche rappresentate la rete di scopo denominata "SCUOLE SUPERIORI GEMONA"

ART. 3

La rete ha per oggetto la collaborazione tra le due istituzioni scolastiche per la programmazione e realizzazione di:

- a) funzione di Medico competente;
 - b) funzione di Responsabile del servizio di protezione e prevenzione;
 - c) attività di formazione del personale;
 - d) visite e viaggi di istruzione e soggiorni studio all'estero;
 - e) attività di orientamento ;
 - f) sviluppo della creatività giovanile attuazione di progetti di teatro, cinema, musica)
 - g) scambio di docenti per attività periodiche di docenza
 - h) sviluppo di iniziative di cittadinanza attiva per gli studenti.
 - i) gestione in comune di uffici appartenenti alle segreterie degli Istituti scolastici;
 - l) gestione in comune di procedimenti e/o procedure amministrativo contabili di interesse degli Istituti scolastici;
 - m) utilizzo in comune di strutture, beni mobili registrati e attrezzature di proprietà degli Istituti scolastici medesimi e/o dell'ente competente alla fornitura e gestione degli edifici ;
 - n) partecipazione congiunta a progetti e/o iniziative nazionali e internazionali.
- Potranno altresì essere attuate in comune altre attività/servizi individuate con le procedure previste dal presente accordo.

La programmazione ed il contenuto progettuale delle attività oggetto del presente accordo di rete sono definite nell'ambito dei PTOF dei singoli Istituti e del loro annuale aggiornamento.

ART. 4

Per l'attuazione delle attività individuate sono considerate le seguenti risorse

- a) personale dipendente dalle istituzioni scolastiche appositamente incaricato;
- b) risorse professionali esterne incaricate da una delle istituzioni scolastiche, con estensione della attività anche all'altra istituzione scolastica della rete;
- c) automezzi per il trasporto delle persone e/o cose e relativo personale addetto, intestati ad una delle istituzioni scolastiche;
- d) forniture e/o collaborazioni acquisite da una delle istituzioni scolastiche per le esigenze della rete
- e) beni e attrezzature di proprietà di ciascuna istituzione scolastica

ART.5

Le attività da attuare in rete sono individuate con determinazione unanime e congiunta dei Dirigenti Scolastici che, di regola, fissano anche le modalità e le eventuali implicazioni finanziarie.

A tal fine entro il 30 settembre di ciascun anno, tra i due Dirigenti Scolastici intercorre uno scambio di lettere, che individua la istituzione scolastica incaricata della istruttoria e della gestione delle singole attività, che si intende attuare nel corso dell'anno scolastico in forma congiunta.

Con la medesima modalità è aggiornato/integrato quanto pattuito, qualora necessario nel corso dell'anno scolastico.

L'attività istruttoria da svolgere e facente capo all'Istituzione scolastica individuata congiuntamente dai Dirigenti Scolastici, comprende tutte le funzioni di proposta, progettazione e programmazione delle attività con la assunzione dei necessari atti amministrativi propedeutici alla gestione. La gestione consiste nella erogazione delle attività didattiche o di supporto organizzativo programmate nonché nella gestione e rendicontazione della spesa.

La definizione di dettaglio delle singole attività, qualora necessaria, è realizzata con scambio di lettere tra le istituzioni scolastiche.

ART. 6

Di regola è assicurata l'attribuzione a ciascuna istituzione scolastica della rete la spesa connessa alle attività di cui è beneficiaria.

A tal fine, nell'ambito dell'istruttoria, l'Istituto individuato redige un preventivo da sottoporre al partner, con la ripartizione della spesa in relazione al livello di utilizzazione e/o beneficio. L'Istituto

della rete destinatario della attività, qualora diverso da quello al quale fa capo la spesa in via corrente per la risorsa umana e/o materiale, riconosce un contributo finanziario a compensazione in conformità al preventivo. Il versamento del contributo avviene entro 30 giorni dalla effettuazione dell'attività.

Qualora le risorse umane e/o materiali siano esterne, all'atto della acquisizione può essere definita la modalità di assunzione diretta della spesa da parte dell'Istituto beneficiario.

ART. 7

Il presente accordo ha validità a decorrere dal giorno della stipula e sino al termine dell' anno scolastico 2021/2022

ART. 8


Il presente accordo e' pubblicato all'Albo on line di ciascun Istituto.

ART. 9

Qualora, nel corso della vigenza di detto accordo, si verificassero mutamenti di fatto e di diritto della situazione originaria, le parti, di comune accordo, potranno modificare la presente intesa o recedervi.

Letto firmato e sottoscritto in Gemona del Friuli in data 9 ottobre 2019

per l'I.S.I.S. "MAGRINI MARCHETTI"
di Gemona del Friuli
Il Dirigente Scolastico



per l'I.S.I.S. "R. D'ARONCO"
di Gemona del Friuli
Il Dirigente Scolastico

